

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro e previdenza

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di **RUSSO NICOLA** nato il 13.12.91 a Marcianise (CE) C.F. RSSNCL91T13E932O, res.te in Marcianise (CE) al Via Vicenza, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Caserta alla Via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel: 0823/329751

PEC: avv.gianluca.corriere@pec.it; giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/ A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze alla Via degli Arazzieri n. 4;

PEC: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: riconoscimento punteggio servizio di leva prestato dopo titolo accesso profilo professionale collaboratore scolastico/assistente amministrativo/ assistente tecnico e annullamento e/o disapplicazione del D.M. 50 del 03.03.2021, nonché del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. RUSSO NICOLA computato sulla base dei titoli e del servizio militare svolto.

Premesso che

1. Il ricorrente è **assistente amministrativo/collaboratore scolastico/assistente tecnico** inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della Provincia di Firenze ;



2. L'istante è in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico **2010 - 2011** presso l'Istituto tecnico per geometri paritario "Luca Pacioli" di Nola (CE);
3. L'istante ha prestato servizio militare quale VFP1 dal **04.12.12 al 03.12.15** quindi dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore;
4. Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di **assistente amministrativo/collaboratore scolastico/ assistente tecnico**;
5. Il punteggio attribuito da Ministero dell'Istruzione nelle graduatorie di Istituto è il seguente:
 - 9,30 per il profilo di assistente amministrativo
 - 8,05 per il profilo di collaboratore scolastico
 - 8,30 per il profilo di assistente tecnico
6. L'amministrazione nel valutare il servizio militare di leva ai fini della determinazione del punteggio ha ritenuto di non dover riconoscere alcun punteggio al ricorrente;
7. Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio militare, avrebbe avuto diritto all'attribuzione di 18.00 punti (relativi ai 36 mesi di servizio militare prestato). Mentre lo stesso si è visto attribuire solo 1.8 punti per il servizio militare espletato non in costanza di nomina. Motivo per il quale in accoglimento della domanda, al ricorrente vanno aggiunti i 16.2 punti per il servizio militare prestato o il punteggio che questo giudice riterrà corretto riconoscere;
8. Il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere così rideterminato:

*** Graduatorie di Istituto/Graduatorie Provinciali***

- Per il profilo di **Assistente Amministrativo punti 25,5** (9,30 + 16,2)
- Per il Profilo di **Collaboratore Scolastico punti 24,25** (8,05 + 16,2)
- Per il profilo di **Assistente Tecnico punti 24,50** (8,30 + 16,2)

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori 16,2 punti nelle G.I. della Provincia di Firenze in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

I) In via pregiudiziale di rito

Integrità del contraddittorio. Appare utile una breve digressione al fine di stabilire se vi sia o meno necessità di integrare il contraddittorio con soggetti terzi.

Al riguardo la Cass. Sez. L , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018 ha chiarito:

"In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano



coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)."

Si tratta di un diritto soggettivo relativo ad uno status – come richiesto dallo stesso bando di concorso straordinario – che una volta esistente in capo al soggetto interessato determina *ipso iure* l'accesso alla quota riservata di posti e senza che la P.A. debba rivalutare le risultanze concorsuali mediante confronto fra le posizioni dei candidati, dovendo la P.A. semplicemente riconoscere lo stato d'invalidità e darne conseguente applicazione senza svolgere alcuna ulteriore valutazione discrezionale. (Corte appello Milano, 31/05/2021, n.398).

In ogni caso la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (vedi, da ultimo, Cass., 2/03/2020, n. 5679; conformi: Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) nonché il rischio - nel caso di accertamento del diritto alla riserva e di violazione dell'obbligo di rispettare la relativa quota - di un pregiudizio per altri candidati, allegandone l'effettività attraverso l'indicazione degli effetti che quel diritto avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta. Non rileva, invero, l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei terzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass., 9 marzo 2004, n. 4714 e Cass., 10 Marzo 2008, n. 6381).

Pertanto, come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che "ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione"



(Cass. 9 novembre 2018, n. 28766), valendo altrimenti il consolidato principio per cui "la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione" (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880). Nel caso di specie, il ricorrente non indica la concreta utilità che intende perseguire attraverso la riformulazione della graduatoria, essendosi solo riservato "...di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi..." (vedi conclusioni del ricorso).

Nel merito

II) *Sull'equiparazione del servizio di leva volontario al quello obbligatorio*

Preliminarmente occorre evidenziare, ai fini della vicenda che ci occupa, la piena equiparazione del servizio di leva volontario a quello obbligatorio. A tal fine giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il VFP1 è un militare delle Forze Armate Italiana, inquadrato nel ruolo della categoria dei Militari di Truppa, che presta servizio nell'esercito italiano per la durata di un anno.

La figura veniva istituita con L. 226/2004, che, sulla base di quanto disposto dalla L. 331/2000, ha sospeso l'obbligatorietà del servizio militare di leva e riformato i ruoli delle forze armate, istituendo tra l'altro i VFP1. Nel quadro normativo di riferimento, il VFP1 costituisce il primo livello di accesso volontario alle Forze Armate.

La ratio dell'intervento normativo si rinviene nell'obiettivo di *"compensare le carenze che si creerebbero nel contingente alle armi, all'atto della sospensione delle leva, con personale in ferma volontaria di un anno, che si ritiene di poter reclutare, nella presunzione che sia l'unico destinatario della possibilità di partecipare ai concorsi successivi per le ferme pluriennali nella Forze armate per le carriera iniziale delle forze di Polizia"* (indagine conoscitiva della Commissione difesa del senato 14.10.2003).

In questa prospettiva l'istituzione del volontario in ferma prefissata di un anno, unitamente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, ha sancito la definitiva professionalizzazione delle Forze Armate.

Nessun dubbio può residuare circa la piena equivalenza tra il servizio svolto in qualità di VFP1 ed il servizio di leva obbligatorio. Invero, oltre a condividere la medesima natura del



servizio militare, il volontario in ferma prefissata è chiamato, in chiave teleologica, a far fronte proprio alle esigenze conseguenti all'abolizione dell'obbligo di leva.

La menzionata equivalenza, trova piena conferma normativa nel testo del vigente art 699 del G. Lgs 66/2010, il cd Codice dell'Ordinamento Militare, rubricato "incentivi per il reclutamento volontario", dove si prevede che:

"le disposizioni che prevedono l'attribuzione dei benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovo o maggior oneri a carico dello stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata"

La previsione normativa si pone in linea di continuità con l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine al concetto di difesa della Patria, secondo il disposto di cui all'art. 52 c.1 Cost., con riguardo al servizio civile volontario.

Secondo la CC, a seguito della sospensione dell'obbligatorietà del servizio militare, la difesa della patria assume una connotazione puramente volontaristica; invero:

"a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'art 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare. In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (art. 7 Dlgs 215/2001, rubricato "disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3 co 1 L. 331/2000) configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 Cost), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 co 2 Cost). D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., le cui virtualità trascendono l'area degli "obblighi normativamente imposti" così chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.il Dlgs 77/2002 significativamente considera il "servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militare (art. 1 co 1). In senso contrario non può rilevarsi che la alternatività tra i servizi sarebbe venuto meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo esser adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria". (Corte Costituzionale, Sent. 228/04)



Possiamo concludere quindi per la pacifica equivalenza tra il servizio prestato nel ruolo di VFP e il servizio militare di leva o sostitutivo dello stesso, tenuto conto dell'evoluzione storica e normativa del servizio di leva nonché delle ricostruzioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza.

III) ***Illegittimità del DM 50 del 03.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva è valutabile solo qualora espletato in costanza di nomina -***

Fermo quanto sopra dedotto, l'azione amministrativa appare illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA, esclude dai servizi valutativi per intero militare prestato non in costanza di rapporto di impiego.

Occorre muovere la nostra disamina dalla norma primaria che questa difesa ritiene lesa da un atto ministeriale.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede: **"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"**.

Il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e nello specifico l'allegato A al suddetto DM rubricato ***"Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A."*** stabilisce che:

"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"

Proseguendo si legge che

- il servizio di leva militare prestato **non in costanza** di nomina vale 0.60 punti per anno
- il servizio di leva militare prestato **in costanza** di nomina vale 0.50 punti per mese o frazione di mese e **6 punti per anno**

Tale disposizione appare illegittima in quanto contrasta con la norma di rango primario.



Invero, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

L'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (D. lgs. n. 66/2010), riguardante la valutazione del servizio militare, specifica come i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (I comma) e, ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro (II comma).

Come sottolineato dai numerosi arresti giurisprudenziali, dalla lettura coordinata dei primi due commi dell'art. 2050 emerge come il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1 ma ne costituisce specificazione, ovvero che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali.

A tale proposito la Suprema Corte con Sentenza n. 5679/2020 ha statuito: *“la contrapposizione tra i primi due commi non sarebbe solo testualmente illogica, ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione - coerente con l'art. 52 Cost. - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso ai fini concorsuali o selettivi”*.

Il Dlgs 297/94 all'art. 485 co 7 nello stabilire la validità a tutti gli effetti del servizio militare - e del servizio civile-, anche se non prestato in costanza di nomina, ha inteso dare puntuale attuazione al disposto dell'art. 52 Cost., secondo cui il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

La normativa infatti si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 Cost. a norma del quale:

“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”

Su questa linea interpretativa, si è espressa la Suprema Corte che ha confermato come



“anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”.
(Ordinanza n. 33151/2021)

Non è un caso che l'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente come *“i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.*

Nella sostanza, proprio al fine di impedire che l'adempimento del servizio militare potesse pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il servizio reso allo Stato, che dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per servire la Patria.

L'art 2050 quindi si coordina e non contrasta con l'art 485 comma 7 della Dlgs297/94.

Tale principio è stato ribadito da copiosa giurisprudenza ordinaria ed amministrativa.

Da ultimo, il Consiglio di Stato con sentenza del Gennaio 2023 (n. 266) ha evidenziato come atteso il coordinamento tra l'art. 2050 del COM e l'art. 485 comma 7 del Dlgs 297/94, “il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art. 485) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1) in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizio prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”(così anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ord. n. 5679/2020).

Alla luce di quanto dedotto è possibile affermare il principio di fondo secondo cui il servizio militare - e il servizio civile ad esso equiparato - sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera in ogni settore, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in



misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Risulta pertanto contraria a tale interpretazione la previsione che consente la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro. La valutabilità del servizio militare quale servizio ATA effettivo è conseguenza logico-giuridica del fatto che il servizio militare non costituisce ostacolo all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'opposta interpretazione restrittiva si porrebbe, peraltro, in contrasto con il dato letterale, che non pone testualmente alcuna limitazione. La norma in esame, quindi consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto **anche quando non espletato in costanza di nomina.**

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Considerato che, nel caso di specie, il servizio militare è stato espletato successivamente al conseguimento del titolo di studio utile per l'accesso alle graduatorie, la norma può applicarsi anche al caso di specie e la disposizione del DM 50/2021 contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata.

Non vi pare possano esservi dubbi al riguardo.

In ogni caso si richiamano i plurimi arresti giurisprudenziali del giudice amministrativo

IL Consiglio di Stato con Sentenza n. 5234 del 02.12.19 chiarisce:

***"il servizio di leva deve essere valutato a prescindere dalla costanza di nomina,** come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12.07.11 n. 11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento, il che, anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei concorsi pubblici, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Infatti, l'art. 485 c. 7 del Dlgs 297/94 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal DM impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'art. 20 della L. 958/86 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, sembra quindi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale non può derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".*



L'art 485 del Dlgs 297/94 è chiaro e non tollera interpretazioni: *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Ancora la Suprema Corte con l'ordinanza n. 5679 del 02.03.2020 ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Corte:

“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consigli di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)

Alla luce di quanto dedotto appare evidente che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato e l'operato della PA risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

L'Ufficio scolastico provinciale di **Firenze** infatti, sin dal momento della presentazione della domanda, avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio relativo al **servizio militare pari a 18 punti, in luogo di 1.8**

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

ricorre

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti



Conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze
2. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa disapplicazione del DM 50 del 30.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato** dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori **16.2 punti** per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di **25,5 quale assistente amministrativo**, di **24,25 quale collaboratore scolastico**, di **24.50 quale assistente tecnico** ovvero il punteggio maggiore o minore ritenuto di giustizia.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale. Chiede di essere ammesso a provare per interpello e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da



intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

Domanda inserimento/aggiornamento; Certificato espletamento servizio militare; Titoli del ricorrente; Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021; Esenzione contributo unificato;

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.107,72.

Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

